

31 Maggio 2018 - è in scadenza la comunicazione annuale F-Gas

Martedì, 22 Maggio 2018



L'Unione Provinciale Artigiani ricorda ai propri associati che il prossimo **31 Maggio è in scadenza la comunicazione annuale F-Gas.**

Chi è soggetto, come e quando trasmettere la comunicazione annuale:

Chi utilizza/possiede apparecchiature o impianti fissi di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore e impianti fissi antincendio, con una carica refrigerante pari o superiore ai 3 Kg, deve effettuare la comunicazione annuale F-Gas all'ISPRA, entro il termine ultimo del 31 Maggio 2018.

I soggetti tenuti a tale comunicazioni vengono definiti dalla norma come Operatori che hanno l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature o degli impianti che significa avere libero accesso all' impianto, controllo sul funzionamento, sulla gestione ordinaria (ad esempio accensione e spegnimento) e la possibilità di decidere in merito a modifiche tecniche, modifiche di quantità di gas fluorurati, l'esecuzione di controlli o riparazioni.

Il soggetto tenuto è quindi, nella maggioranza dei casi, ma non esclusivamente, il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto.

La comunicazione è dovuta anche nel caso di assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature.

La dichiarazione F-Gas deve essere inoltrata all'Ispra (l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), attraverso il [portale Sinanet](#) entro il 31 maggio di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente. I dati da comunicare sono reperibili sul libretto dell'impianto disponibile presso la sede aziendale e compilato a cura dell'impresa di manutenzione in occasione di ogni intervento.

Quali apparecchiature sono soggette a comunicazione ISPRA ?

Ai fini della dichiarazione le apparecchiature e sistemi considerati sono **FISSI** (cioè non in movimento durante il loro funzionamento) e appartengono alle seguenti tipologie:

- refrigerazione (cioè raffreddamento di spazi di immagazzinamento o di prodotti al di sotto della temperatura ambiente; sono inclusi anche gli scambiatori di calore industriali);
- condizionamento dell'aria (raffreddare e/o controllare la temperatura dell'aria in ambienti confinati, mantenendola ad un determinato livello);
- pompe di calore (estraggono energia dall'ambiente o da una fonte di calore di scarto per fornire calore utile, tipicamente sono apparecchiature ermeticamente sigillate);
- sistemi di protezione antincendio (installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito).

inoltre, ciascuna apparecchiatura o sistema appartenente ad una delle citate tipologie, deve contenere una carica circolante di **3 kg o più** di gas fluorurati ad effetto serra.

Nonostante l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n. 517/2014, l'unità di misura del limite di carica di refrigerante ai fini della Dichiarazione F-Gas è sempre espresso in kg e non in CO2 equivalenti, e pari quindi a 3 kg.

Per quanto detto sopra, sono quindi certamente esclusi dal campo di applicazione della dichiarazione:

- impianti di condizionamento dell'aria montati sugli autoveicoli o, più in generale, su tutte le tipologie di mezzi di trasporto;
- sistemi di refrigerazione montati su tutte le tipologie di mezzi di trasporto;
- l'attrezzatura utilizzata per la ricarica degli impianti di condizionamento dell'aria montati sugli

autoveicoli;

- gli estintori portatili (perché tipicamente durante il loro funzionamento sono in movimento);
- tutte le apparecchiature che utilizzano esclusivamente sostanze refrigeranti o estinguenti diverse dai gas fluorurati ad effetto serra (es. R-22, CO2, sabbia, ammoniaca, etc);
- tutte le apparecchiature contenenti refrigeranti o estinguenti a base di gas fluorurati ad effetto serra che prese individualmente hanno carica complessiva minore di 3 kg.

Per informazioni ed ulteriori chiarimenti:

Marco Barocelli: tel. 0523/307550 email: trasporti@upapc.org

Francesco Curtoni: tel. 0523/307543 email: f.curtoni@upapc.org